



SUSSIDIO PER STATO DI BISOGNO BANDO STRAORDINARIO ANNO 2020

Iscritti e Pensionati attivi ENPAP la cui attività professionale sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a seguito dell'epidemia da COVID-19, non percettori di altre misure di sostegno al reddito riconosciute dallo Stato in conseguenza della situazione emergenziale

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e dei relativi stanziamenti effettuati, concede un sussidio in favore dei propri iscritti e pensionati attivi, non percettori di altre misure di sostegno al reddito riconosciute dallo Stato in conseguenza della situazione emergenziale, i quali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si siano trovati in una condizione di stato di disagio economico contingente e momentaneo.

Il sussidio per Stato di Bisogno è erogabile una sola volta nel corso dell'iscrizione all'Ente. Inoltre, l'ENPAP non può erogare altre coperture assistenziali (ad es. indennità di malattia) per le stesse cause che hanno determinato il contributo per lo stato di bisogno.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - BENEFICIARI

2.1. Possono beneficiare del sussidio di cui al presente bando gli iscritti all'ENPAP, che hanno prodotto un reddito professionale da psicologo nell'anno 2018, la cui attività professionale abbia subito limitazioni dovute ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza delle misure restrittive adottate dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La riduzione del reddito professionale del richiedente deve essere tale da consentire obbligatoriamente la produzione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE CORRENTE.

2.2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con gli adempimenti statutari in materia di iscrizione e contribuzione;
- b) il reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 7 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nel medesimo anno (Euro 41.677,09).

Art. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

3.1. Il sussidio viene erogato per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, conseguenti a eventi con rilevante incidenza sul bilancio familiare. Nello specifico del presente bando, si fa riferimento alle condizioni di disagio economico per mancato o ridotto reddito professionale determinatosi in ragione delle restrizioni per finalità sanitarie, imposte dalle normative nel periodo dal 23 febbraio al 3 giugno 2020, che hanno limitato l'attività libero professionale degli iscritti.

3.2 Il sussidio non è cumulabile e, pertanto, non può essere richiesto dai percettori delle prestazioni per reddito di ultima istanza previste dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3.3 La condizione di disagio economico di cui al comma 3.1 deve essere obbligatoriamente comprovata mediante la documentazione fiscale di cui al successivo art. 4 (ISEE ordinario e ISEE Corrente), la cui disponibilità è vincolante per la presentazione della domanda e per l'accesso al sussidio di cui al presente bando.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di sussidio deve essere presentata entro sei mesi dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico. Rientrano pertanto nel presente bando le istanze riferite agli eventi verificatisi a decorrere dal 23 febbraio 2020 (data del primo atto del Governo indicante misure restrittive per la prevenzione della diffusione del Covid-19), purché la relativa domanda venga formulata entro e non oltre il 23 agosto 2020.

Coloro che intendono richiedere il sussidio di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione **esclusivamente in via telematica** attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente <http://areariservata.enpap.it/home/> accedendo, con il proprio numero di matricola (oppure Codice Fiscale) e password, alla sezione Prestazioni Assistenziali -> Stato di bisogno.

In sede di presentazione dell'istanza on-line dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di decadenza della domanda, la seguente documentazione in formato file:

- fotocopia fronte e retro di un valido documento d'identità del richiedente;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare del richiedente riferito ai redditi dell'ultimo anno fiscale;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE CORRENTE del richiedente riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi;
- Attestazione dell'ISEE CORRENTE del richiedente.

L'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta con riserva, ove necessario, di acquisire successivamente ulteriori elementi per valutare l'istanza ai fini istruttori.

Art. 5 - ENTITÀ DEL SUSSIDIO ED ESAME DELLE DOMANDE

L'importo del sussidio è pari alla differenza tra il reddito professionale del richiedente dichiarato all'Ente con riferimento all'anno 2018 e il corrispondente valore, aggiornato in diminuzione, indicato nell'ISEE CORRENTE, nel limite dell'importo lordo massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro. L'importo del sussidio è arrotondato ai 50,00 (cinquanta/00) euro superiori.

Le domande di sussidio, purché debitamente documentate rispetto alle condizioni economiche di cui al precedente articolo 3.1, sono istruite e raccolte, a cura degli uffici dell'Ente in elenco graduato, sulla base dell'indicatore di cui al modello ISEE CORRENTE, con criterio di priorità nell'attribuzione ai richiedenti che presentano l'indicatore meno elevato, fino alla capienza degli importi stanziati.

Il Consiglio di amministrazione, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità o meno della richiesta.

Art. 6 -INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi al Servizio Welfare - via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, numero verde **800410444** (*gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale*) o al numero fisso **069453261**, oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo welfare@enpap.it, o posta certificata welfare@pec.enpap.it.

Roma, 22 giugno 2020

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli